

L'INGRESSO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER MOTIVI DI LAVORO

IMMIGRATI E LAVORO:

DIRITTI E DOVERI

Bergamo, 6 aprile 2011

1. LE FONTI NORMATIVE

2. I FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORO

3. LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA

5. RILASCIO DEL NULLA OSTA

6. IL VISTO DI INGRESSO

7. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

1. LE FONTI NORMATIVE

• **T.U. IMMIGRAZIONE:** D.LGS. 286 del 1998 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

• **REGOLAMENTO di ATTUAZIONE del T.U. IMMIGRAZIONE:** D.P.R. 394/1999 (e successive modifiche).

2. FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORO

Art. 3 T.U. Politiche Migratorie:

1. Decreto del presidente della Repubblica :

Documento Programmatico delle politiche migratorie triennale.

2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri :

c.d. decreto flussi: definizione annuale delle quote massime di ingressi sul territorio nazionale di stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e autonomo.

I VISTI D'INGRESSO PER LAVORO VENGONO RILASCIATI SOLO ENTRO IL LIMITE DI TALI QUOTE.

Art. 21 T.U. Decreto flussi

Può prevedere:

a) RESTRIZIONI NUMERICHE : Paesi che non collaborano nel contrasto all'immigrazione clandestina o ai fine della riammissione di propri cittadini espulsi/respinti.

b) QUOTE RISERVATE a favore di :

1. lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (residenti all'estero, con ascendenza sino al 3° grado in linea retta), iscritti in apposite liste;

2. Stati non comunitari con cui esistono speciali intese (su regolamentazione flussi e/o accordi di riammissione), iscritti in apposite liste;

Liste lavoratori di origine italiana: art. 32 bis R.A.

Presso le rappresentanze diplomatico – consolari nel Paese di origine.

- la scheda di iscrizione indica il grado di ascendenza.

Liste lavoratori stranieri: art. 32 R.A.

Presso le rappresentanze diplomatico – consolari nel Paese di origine.

- compilate e aggiornate ogni anno;
- distinte per lavoro a tempo indeterminato, determinato, stagionale;
- scheda di iscrizione (numero progressivo di iscrizione, generalità, tipo di rapporto preferito, capacità professionali, esperienze lavorative, lingue conosciute).

IMMISSIONE DATI NEL S.I.L. DELLE D.P.L. > DIFFUSIONE

3. LO SPORTELLLO UNICO IMMIGRAZIONE

Art. 22, co. 1 T.U. : istituzione dello Sportello Unico presso ogni Prefettura – U.T.G. (composizione mista)

Ruolo di FRONT OFFICE:

- Responsabile dell'intero procedimento di assunzione di lavoratori extracomunitari;
- Unico referente istituzionale e decisionale per il pubblico di coloro che intendono procedere con l'assunzione di un lavoratore straniero.
- Riceve le domande, ne verifica la regolarità formale, ne cura la trasmissione agli uffici competenti per l'istruttoria;
- adotta l'atto finale del procedimento, che notifica al richiedente.

BACK OFFICE : ossia l'attività istruttoria è svolta da DPL e Questure.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA

Soggetti legittimati:

- datore di lavoro italiano
- datore di straniero regolarmente soggiornante;

S.U. competente: 3 criteri alternativi:

- S.U. della provincia di residenza del datore di lavoro;
- S.U. della provincia in cui ha sede legale l'impresa;
- S.U. della provincia in cui avverrà la prestazione lavorativa.

N.B. Lo sportello competente al rilascio è comunque quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa (>trasmissione e comunicazione al datore di lavoro)

La richiesta presentata dal datore di lavoro può essere di due tipi:

Richiesta nominativa: se il datore di lavoro ha conoscenza diretta dello straniero che vuole assumere.

Richiesta numerica: se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero da assumere e decide di assumere uno degli stranieri iscritti nelle liste di cui all'art. 21, co. 5.

IN ENTRAMBI I CASI, la richiesta di assunzione, viene redatta su appositi moduli allegati al DPCM di determinazione dei flussi di ingresso.

La richiesta – in entrambi i casi – deve contenere :

- 1. complete generalità datore di lavoro** (titolare o legale rappresentante impresa): dati impresa: sede, ragione sociale, indicazione luogo lavoro.
- 2. generalità del lavoratore (in caso di richiesta numerica, il numero di lavoratori da assumere).**
- 3. trattamento retributivo ed assicurativo**, nel rispetto delle leggi vigenti e CCNL applicabile;
- 4. impegno del datore a pagare le spese di viaggio** per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;

5. disponibilità alloggio: certificazione di un'idonea sistemazione alloggiativa.

Attestazione rilasciata da:

- Comune;
- ASL.

L'alloggio deve rispondere ai requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria previsti per l'edilizia residenziale pubblica (art. 8 bis R.A.).

6. Impegno del datore a comunicare ogni variazione riguardante il rapporto di lavoro allo S.U.

art. 22, co. 7 : in caso di mancata comunicazione, il datore di lavoro è passibile di una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, di competenza del Prefetto.

Alla domanda devono inoltre essere allegati:

7. Autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio;

8. Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia aziendale, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

9. Proposta di contratto di soggiorno: che può essere a tempo determinato, indeterminato o stagionale, con orario a tempo pieno o part-time, non inferiore a 20 ore settimanali (NB per lavoro domestico > retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale annuo, che per il 2007 era pari a €. 5.061,68).

5. IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Dopo aver ricevuto la richiesta del datore di lavoro, lo S.U.:

1. Verifica regolarità formale della domanda:

verifica la regolarità e la completezza della documentazione e, se incompleta, invita il datore di lavoro a sanare l'irregolarità, integrando la documentazione (art. 30 bis R.A.);

2. Parere della Direzione Provinciale del lavoro:

la DPL verifica:

- disponibilità quantitativa e qualitativa di quote di ingresso;
- rispetto disposizioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro;
- congruità tra il numero di domande presentate e la capacità economica/esigenze dell'impresa (art. 30 bis R.A.).

3. Trasmissione al Centro per l'Impiego:

Lo S.U. - in caso di parere positivo della DPL - **trasmette telematicamente le richieste di lavoro, sia nominative che numeriche, al CENTRO PER L'IMPIEGO** - competente in base al luogo di residenza, domicilio o sede legale del richiedente (art. 30 quinquies R.A.), che deve **entro 20 giorni** :

- **trasmettere le richieste in via telematica** agli altri centri per l'impiego ed a renderle disponibili su sito internet;
- **comunicare al datore:**

a. eventuali disponibilità pervenute, da parte di lavoratori nazionali o extracomunitari, iscritti nelle liste di collocamento, o comunque censiti come disoccupati in cerca di occupazione;

b. la certificazione negativa.

se nel termine di 20 giorni il centro per l'impiego non dà riscontro, lo s.u. può procedere oltre in assenza.

In caso di esito positivo: la richiesta di nulla osta rimane sospesa, sino a quando il datore di lavoro comunica allo S.U. e al C.I. che intende confermare la richiesta di nulla osta per il lavoratore straniero all'estero (art. 30 quinquies).

In caso di certificazione negativa: il datore di lavoro può **entro 4 giorni** revocare la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero (art. 30 sexies R.A.)

- in caso di certificazione negativa da parte del centro per l'impiego e mancata revoca;
- in caso di espressa conferma di nulla osta da parte del datore di lavoro;
- nel caso in cui siano trascorsi 20 giorni senza alcuna risposta da parte del Centro per l'Impiego

>> TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA PRATICA ALLA QUESTURA.

4. Passaggio dalla Questura (art. 31 R.A.):

verifica della sussistenza o meno di motivi ostativi:

- **Nei confronti del lavoratore straniero:** art. 4, co. 3 T.U.,
se: a) minaccia per l'ordine pubblica o la sicurezza dello Stato; b)
condannato, anche se con sentenza non definitiva o in seguito
all'applicazione della pena su richiesta, per reati previsti da artt.
380, c.1 e 2, c.p.p. o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati
legati allo sfruttamento della prostituzione ed alla violazione del
diritto di autore.

- **Nei confronti del datore di lavoro:** art. 31, R.A., comma 2:
quando il datore di lavoro a domicilio, o titolare di impresa
individuale o legale rappresentante (e membri del CDA) di una
società risultino denunciati per uno dei reati previsti nel T.U. o
reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (salvo assoluzione o effetti
della riabilitazione).

In caso di parere negativo della Questura:

La domanda di nulla osta viene rigettata e lo S.U. notifica al datore il provvedimento di rigetto con le motivazioni.

In caso di parere positivo della Questura:

Convoca il datore di lavoro e gli rilascia il nulla osta.

La validità del nulla osta è di SEI MESI dal rilascio.

In tal caso, inoltre, lo S.U. verifica l'eventuale esistenza di un CODICE FISCALE o ne richiede l'attribuzione di uno all'Agenzia delle Entrate (art. 31 co.6 R.A.).

5. Trasmissione del nulla osta agli uffici consolari

(art. 31 co. 6 R.A)

Lo S.U. trasmette in via telematica al consolato italiano del Paese di origine o di stabile residenza del cittadino straniero da assumere:

- la documentazione presentata dal datore di lavoro al momento della domanda;
- codice fiscale;
- nulla osta.

N.B. tale trasmissione telematica – che prima avveniva solo su richiesta espressa del datore di lavoro – ora avviene in ogni caso
>> Circolare Ministero dell'Interno 13.06.05, nota 1497/2.1.7.

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero del rilascio del N.O. affinché richieda il visto di ingresso.

6. RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO

La rappresentanza diplomatica o consolare, una volta pervenuta la documentazione (art. 31, co. 8 R.A.):

- **comunica** allo straniero **la proposta di contratto di soggiorno per lavoro**;
- **rilascia il visto**, comprensivo del **codice fiscale**, entro 30 giorni dalla data della richiesta del visto;
- **dà comunicazione di tale rilascio** al Ministero dell'Interno, al M. Politiche Sociali, a INPS e INAIL;
- **informa** lo straniero dell'obbligo di presentazione allo S.U. entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

7. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

ENTRO 8 GIORNI DALL'ARRIVO IN ITALIA, LO STRANIERO SI DEVE RECARRE PRESSO LO S.U. CHE HA RILASCIATO IL NULLA OSTA, munito di:

- passaporto, munito di visto (originale + 1 copia integrale);
- titolo comprovante l'effettiva disponibilità dell'alloggio;
- certificazione dell'idoneità alloggiativa
- 4 fototessere;
- marca da bollo da € 14,62;

N.B. per quanto concerne lo S.U. di Milano l'adempimento da svolgere entro 8 giorni è la prenotazione in via telematica – attraverso il sito della Prefettura – dell'appuntamento presso lo S.U. per la firma del contratto di soggiorno.

IL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO, LO S.U.:

- **verifica** il visto ed i dati anagrafici del lavoratore straniero;
- **consegna** il codice fiscale;
- **fa sottoscrivere al lavoratore il contratto di soggiorno** senza poter apporre modifiche o condizioni allo stesso;
- **trasmette** copia del contratto al centro per l'impiego, all'autorità consolare e al datore di lavoro (il contratto originale viene conservato presso lo S.U.);
- **fa sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno** (art. 36 R.A.) – i dati sono trasmessi alla Questura per il rilascio del P.S.;

Tale modulo precompilato e sottoscritto dal lavoratore:

- viene inviato a cura del lavoratore tramite raccomandata A.R., con l'apposita busta;

L'Ufficio Postale:

- rilascia una ricevuta di spedizione contenente due codici identificativi (USER ID – PASSWORD).

Tramite tali codici, sul sito www.portaleimmigrazione.it, è possibile controllare lo stato della pratica e le convocazioni.

CONVOCAZIONI IN QUESTURA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO:

la convocazione avviene :

- tramite telefonata o sms all'utenza telefonica indicata sulla domanda di p.s.;
- tramite comunicazione all'indirizzo ivi indicato;

Prima convocazione: il lavoratore straniero viene convocato ai fini del compimento dei rilievi foto dattiloscopici.

Seconda convocazione: al lavoratore straniero viene rilasciato il permesso di soggiorno.

DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (art. 5, co. 3 bis T.U.)

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ha una durata pari a quella del contratto di soggiorno, e comunque non può superare:

- la durata di **due anni**, se si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- la durata di **un anno**, se si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

**N.B. Nuovo permesso di soggiorno > formato elettronico.
Telegramma Ministero Interno 24 gennaio 2008.**

DIRITTI NELLE MORE DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO

- **direttiva Ministero dell'Interno 23.02.2007**

MODIFICA DEL DATORE DI LAVORO NELLE MORE DELLA PROCEDURA

- **circolare Ministero dell'Interno 2570 del 7 luglio 2006;**
(casi di decesso del datore di lavoro e cessazione attività);
- **circolare Ministero dell'Interno 20 agosto 2007**
(sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro > p.s. per attesa occupazione, allegando una dichiarazione firmata dal responsabile dello S.U. che attesti la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro).

VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 36 bis R.A. :

Entro 5 giorni lavorativi dall'evento, il datore di lavoro deve comunicare allo S.U. :

- data di inizio;
- data di cessazione del rapporto di lavoro;
- trasferimento di sede del rapporto di lavoro, con la relativa decorrenza.

In caso di mancata comunicazione, art. 22, co. 7 T.U. prevede la SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 500,00 a € 2.500,00 – per l'irrogazione della sanzione è competente il Prefetto.

INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO CON UNO STRANIERO GIA' PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE:

- occorre che le parti sottoscrivano autonomamente un nuovo contratto di soggiorno (MOD. Q);
- il contratto di soggiorno deve sempre contenere i requisiti di cui all'art. 5 bis T.U. : a) garanzia del datore della disponibilità di un idoneo alloggio ; b)impegno a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore).

Tale contratto va poi inviato – mediante raccomandata A.R. – allo S.U. – che restituisce ricevuta di ritorno timbrata.

La ricevuta di ritorno timbrata deve essere esibita dal lavoratore in Questura al momento del rinnovo del permesso di soggiorno.